



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot. Area II/n.

Trento, 30 gennaio 2026

Ai SIGNORI SINDACI dei COMUNI della PROVINCIA di TRENTO

LORO SEDI

Ai Sig.ri PRESIDENTI delle COMMISSIONI e SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI della PROVINCIA di TRENTO

SEDE

OGGETTO: Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. **Referendum popolare confermativo** della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Adempimenti preparatori del procedimento referendario.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 7/2026 di data 28 gennaio u.s., ha richiamato l'attenzione su vari adempimenti preparatori del procedimento referendario, di prevalente competenza di codeste amministrazioni comunali.

A) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA DISABILITÀ CHE NE RENDA IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*». Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra **martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**. Tale ultimo termine (**2 marzo**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

B) NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio della votazione, e quindi **entro il 20 febbraio 2026**, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge n. 53/1990, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente della Corte d'appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello in cui ha inizio la votazione, e quindi **entro il 2 marzo 2026**, trasmetterà a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

C) NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Si rammenta che, nei comuni in cui si svolge il solo referendum, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, **il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre)**, che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, **tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **tra mercoledì 25 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto a firma del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato *word* il modello di manifesto di convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e consegnati da questo ufficio.

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 7 marzo 2026**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 19 marzo 2026**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. n. 361/1957.

D) SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA-AVVISIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello di inizio della votazione, e quindi entro il **25 febbraio**, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante l'indicazione dei giorni e orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedente circolare di questo Commissariato del Governo n. 7188 del 28 gennaio 2026.

In particolare, per dare notizia del voto per il referendum sono stati predisposti due modelli di cartolina-avviso per due distinte categorie di elettori all'estero: la cartolina-avviso di colore verde (modello n. 6/REF) per gli elettori che hanno espresso l'opzione per rientrare a votare in Italia per il referendum; la cartolina-avviso di colore rosso (modello n. 6-bis/REF) per gli elettori nei cui Stati di residenza non è ammesso il voto per corrispondenza per il referendum.

E) CONSEGNA, AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in particolare, a coloro che alla data del **22 marzo 2026, primo giorno di votazione**, avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i Comuni potranno altresì provvedere a integrare le relative indicazioni.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti Uffici di Pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatoogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

F) APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione **(da venerdì 20 a sabato 21 marzo 2026), dalle ore 9 alle ore 18;**
- nei giorni della votazione **(domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026)** per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè **dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.**

Si invitano a tal fine codesti Comuni ad adottare, nei periodi indicati, opportune misure organizzative volte a potenziare e ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Si pregano altresì le SS.LL. di volersi adoperare affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

G) SERVIZI DI TRASPORTO E ALTRE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ELETTORI CON DISABILITÀ

A tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune, allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto delle persone con disabilità.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, l'elettore non deambulante dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini con disabilità impossibilitati a



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore con disabilità.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori con disabilità.

H) SERVIZI DI TRASPORTO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1-*bis*, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, nei giorni delle elezioni, al fine di facilitare l'affluenza alle urne, possono organizzare speciali servizi di trasporto.

Si pregano le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui sopra.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Fusiello)

MM/